



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

N.225/SCA/2023

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge 24 novembre 2023, n. 168 - "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

Nuove norme in materia di misure di prevenzione personali.

ALLE QUESTURE
Divisioni Anticrimine

LORO SEDI

e, per conoscenza

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
(Rif.to Prot. 18157 del 6 dicembre 2023)

ROMA

Come noto, il Parlamento ha approvato la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 275 del 24 novembre 2023, in vigore dal 9 dicembre p.v.

La legge n. 168/2023, agli articoli 1 e 2, prevede importanti novità in materia di misure di prevenzione personali, novellando l'articolo 3 del D.L. n. 93/2013, l'articolo 8 del D.L. n. 11/2009, gli articoli 4, 6, 8, 9 e 75-bis del D. Lgs. n. 159/2011, nonché configurando, agli articoli 14 e 15, dei nuovi obblighi di comunicazione al Questore in quanto Autorità di Pubblica Sicurezza competente per le misure di prevenzione.

All'interno delle tabelle che seguono, il testo normativo di nuova introduzione è riportato in carattere **grassetto corsivo**, mentre le parti soppresse sono in carattere barrato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

MODIFICHE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELL'AMMONIMENTO PER VIOLENZA DOMESTICA.

D.L. N. 93/2013

Art. 3 - Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli ~~581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato~~ **581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati**, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici **o commessi in presenza di minorenni**, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere, **comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale**, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli ~~581 e 582 del codice penale~~ **581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale** nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

L'art. 1, comma 1 della legge in oggetto ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 93/2013, che disciplina la misura di prevenzione dell'ammonimento per violenza domestica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

In primo luogo, all'art. 3, comma 1, è stata ampliata la tutela apprestata dall'ammonimento ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari e affettive.

Il riferimento è, in particolare, ai seguenti reati: **lesione personale**, previsto dall'art. 582, c.p. anche nelle ipotesi procedibili d'ufficio, richiamate dal comma 2; **violenza privata**, previsto dall'art. 610, c.p.; **minaccia**, previsto dall'art. 612, c.p., nell'ipotesi "grave" o "aggravata"¹, disciplinata dal comma 2; **atti persecutori**, previsto dall'art. 612-bis, c.p.; **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**, previsto dall'art. 612-ter, c.p.; **violazione di domicilio**, previsto dall'art. 614, c.p.; **danneggiamento**, previsto dall'art. 635, c.p.

Tali fattispecie, infatti, non erano contemplate nella precedente formulazione dell'art. 3 in oggetto, che annoverava unicamente i reati di **percosse** (tuttora previsto) e lesione personale procedibile a querela della persona offesa. Al riguardo, l'introduzione di nuove condotte delittuose **procedibili d'ufficio** rafforza la necessità di un proficuo **coordinamento** tra la **Divisione Anticrimine** e gli **uffici di P.G.** preposti all'adempimento dell'obbligo di comunicazione della notizia di reato e allo svolgimento delle indagini, nonché tra la Divisione Anticrimine e la **Procura della Repubblica**, anche per i profili connessi al rispetto del **segreto istruttorio** e, laddove necessario, al rilascio del nulla osta dell'A.G. all'utilizzo di atti investigativi nel procedimento di prevenzione.

A tale proposito, si evidenzia l'opportunità di avviare specifiche **interlocuzioni con gli Uffici di Procura**, anche allo scopo di addivenire ad apposite **direttive o protocolli operativi**² per il contrasto dei reati contro soggetti vulnerabili, che valorizzino le **misure di prevenzione del Questore**, favorendo la **circolarità informativa** tra l'Autorità di P.S., la Procura della Repubblica e le Forze di Polizia operanti sul territorio.

Un simile modulo operativo è funzionale a incrementare il volume delle notizie relative a episodi di violenza domestica e/o di genere, acquisite dal Questore ai fini dell'esercizio delle sue attribuzioni in materia di misure di prevenzione.

Alcune specifiche considerazioni vanno rivolte, inoltre, all'introduzione dei reati di "atti persecutori" (art. 612-bis, c.p.) e "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" (art. 612-ter, c.p.) tra le fattispecie-presupposto dell'ammonimento per violenza domestica.

Come noto, infatti, per il delitto di atti persecutori era già previsto l'ammonimento disciplinato dall'**art. 8 del D.L. n. 11/2009**, che è **applicabile solo su istanza della persona offesa, fino a quando non è proposta querela**. Inoltre, come si vedrà più avanti,

¹ Perché commessa in uno dei modi indicati dall'art. 339 del codice penale: "...se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. [...]"

² Un simile modello di coordinamento è stato già avviato dalle Questure di Milano, Napoli, Monza - Brianza Taranto e Savona.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

tale ultima misura è stata a sua volta modificata dalla legge n. 168/2023, che ne ha **esteso l'applicabilità al reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'art. 612-ter, c.p.**

A seguito della modifica normativa in esame, dunque, si deve ritenere che dinanzi a **condotte inquadrabili negli artt. 612-bis o 612-ter, c.p., che siano state realizzate "nell'ambito di violenza domestica"** – come intesa dalla norma – **il Questore potrà adottare l'ammonimento per violenza domestica**, che, a differenza di quello previsto dall'art. 8, D.L. n. 11/2009, è applicabile a prescindere dall'eventuale richiesta della persona offesa, e anche in presenza di querela. L'operatività dell'ammonimento di cui all'art. 8 cit. resta valida per tutti i casi di *stalking* o **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**, che risultino **estranei all'ambito della violenza domestica**.

A tale proposito, si evidenzia come anche la definizione normativa di **violenza domestica** sia stata ampliata dalla novella legislativa. Più specificamente, accanto alla **gravità o non episodicità** degli atti descritti dalla norma, la **commissione degli stessi in presenza di minorenni** (c.d. "violenza assistita") è stata prevista quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della **violenza domestica**.

Una ulteriore, importante novità introdotta dalla legge n. 168/2023 è costituita dal **comma 5-ter dell'art. 3**, che configura una **specifico disciplina della revoca dell'ammonimento, estesa anche alla fattispecie di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009**. In particolare, la revoca può essere disposta su istanza del soggetto ammonito, **non prima di 3 anni dall'emissione del provvedimento, valutata la partecipazione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti**.

Al fine di potenziare l'ammonimento per violenza domestica e di armonizzarne la disciplina con quella dell'ammonimento per "atti persecutori", sono state introdotte, anche per la fattispecie in esame, una **specifico aggravante (art. 3, comma 5-quater)** e la **procedibilità d'ufficio (art. 3, comma 5-quinquies)** – laddove non già prevista – per i **reati-presupposto** su indicati, qualora vengano **commessi, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito** ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 93/2013. La disposizione precisa che tali effetti penali, sostanziali e procedurali, si producono **anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

MODIFICHE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELL'AMMONIMENTO PER ATTI PERSECUTORI.

D.L. N. 11/2009

Art. 8 - Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per ~~il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale~~, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.

~~3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.~~

3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

~~4. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.~~

4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

L'art. 1, comma 3 della legge n. 168/2023 ha novellato l'art. 8 del D.L. n. 11/2009, che disciplina la misura di prevenzione dell'ammonimento per "atti persecutori".

In primo luogo, come anticipato, l'ambito di applicabilità della misura di prevenzione è stato esteso all'ulteriore reato-presupposto di **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti**, di cui all'art. 612-ter, c.p.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

Inoltre, la legge di riforma è intervenuta a potenziare gli effetti penali, sostanziali e procedurali, già contemplati da questa fattispecie di ammonimento. In particolare, la nuova disposizione chiarisce esplicitamente che la **specificità aggravante** e la **procedibilità d'ufficio** previste per i **reati-presupposto** (artt. 612-bis e 612-ter, c.p.), qualora commessi da soggetto già ammonito ai sensi dell'art. 8, D.L. n. 11/2009, si applicano anche nei casi in cui **la persona offesa da tali reati è diversa da quella per la cui tutela era stato adottato l'ammonimento**.

MODIFICHE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE.

L'art. 2 della legge n. 168/2023 ha potenziato l'operatività della **sorveglianza speciale di P.S.** nell'ambito della **violenza domestica e/o di genere**, secondo quattro direttrici:

- a) l'estensione dell'applicabilità della misura ai soggetti indiziati di ulteriori gravi fattispecie nelle quali vanno a concretizzarsi le varie fasi del c.d. "ciclo della violenza";
- b) il rafforzamento delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
- c) la maggiore incisività delle prescrizioni volte, da un lato, a vigilare sul soggetto destinatario del provvedimento, dall'altro, a tutelare le vittime.
- d) l'introduzione di appositi provvedimenti temporanei d'urgenza, applicabili già durante la pendenza del procedimento finalizzato all'emissione della misura.

D.LGS N. 159/2011

Art. 4 - Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

[...]

i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale ***o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice.***



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

Innanzitutto, dunque, l'art. 2, comma 1, lett. a) della legge in oggetto ha **esteso l'applicabilità della sorveglianza speciale di P.S.** – già prevista dall'**art. 4, comma 1, lett. i-ter) del D. Lgs. 159/2011** per gli indiziati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis, c.p.) – ai soggetti indiziati dei seguenti, ulteriori delitti, consumati o tentati: **omicidio (art. 575, c.p.); lesione personale "grave" e "gravissima" (art. 583, c.p.)³, nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo (art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.)⁴; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.).**

D.LGS N. 159/2011

Art. 6 - Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.
3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

³ Art. 583 - Circostanze aggravanti.

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.

⁴ Art. 577 - Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva [...].

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi **la relativa fattibilità tecnica**, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

In secondo luogo – a seguito delle modifiche introdotte all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 168/2023 – la possibilità di disporre gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con le **modalità di controllo previste all'art. 275-bis c.p.p.**⁵, oltre che all'acquisizione del consenso dell'interessato, è subordinata all'**accertamento della "fattibilità tecnica"**, e non più della "*disponibilità dei relativi dispositivi*", come stabilito nel precedente testo. La nuova formulazione appare idonea a includere i casi nei quali, pur essendo disponibili i dispositivi di controllo, essi non possono essere installati, o comunque funzionare correttamente, per ragioni tecniche (ad es. inidoneità dei luoghi, assenza di linea, etc.).

Inoltre, all'art. 6. D. Lgs. n. 159/2011 è stato aggiunto il comma 3-ter, il quale dispone che gli **obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter)**, siano sempre

⁵ Procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

disposti con le **modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, c.p.p.**, previa acquisizione del consenso dell'interessato e accertamento della relativa fattibilità tecnica.

Qualora l'interessato **neghi il consenso** all'adozione delle modalità di controllo anzidette, si producono i seguenti **effetti**:

- 1) la **durata** della misura non può essere inferiore a tre anni;
- 2) il tribunale impone all'interessato l'**obbligo di presentazione all'autorità di P.S.** competente, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della misura;
- 3) il tribunale, salva diversa valutazione, impone il **divieto o l'obbligo di soggiorno**.

Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la **non fattibilità tecnica** dell'applicazione delle predette modalità di controllo, si producono unicamente gli **effetti** di cui ai punti 2) e 3).

In caso di **manomissione degli strumenti tecnici di controllo** di cui all'articolo 275-bis, c.p.p., la **durata** della sorveglianza speciale, applicata con le modalità poc'anzi indicate, non può essere inferiore a quattro anni.

D.LGS N. 159/2011

Art. 8 - Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.
2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.
3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.
4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui ~~agli articoli 1, comma 1, lettera e), e 4, comma 1, lettera i-ter)~~, **all'articolo 1, comma 1, lettera c)**, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. **Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.**

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.

Inoltre, l'art. 2, comma 1, lett. c) della legge in oggetto ha modificato l'art. 8, comma 5 del D. Lgs n. 159/2011 al fine di rafforzare le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S. applicata agli indiziati dei delitti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter) del medesimo decreto legislativo.

In particolare, è stabilito che – con riferimento agli stessi soggetti – il tribunale impone il **divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e persone.**

Se la frequentazione dei menzionati luoghi risulta necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

D.LGS N. 159/2011

Art. 9 - Provvedimenti d'urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. ***Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.***

2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

D.LGS N. 159/2011

Art. 75-bis - Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.

Infine, per quanto riguarda i **provvedimenti temporanei d'urgenza**, previsti dall'art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 159/2011, l'art. 2 comma 1, lett. d) della legge n. 168/2023 introduce una nuova fattispecie, specificamente rivolta alle ipotesi in cui sia stata proposta la sorveglianza speciale nei confronti di uno dei **soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter**), cit.

In particolare, è stabilito che in tali casi, qualora sussistano **motivi di particolare gravità**, il **presidente del tribunale**, con decreto, nella **pendenza del procedimento di prevenzione**, può disporre la **temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis, c.p.p.**, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del **divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone**, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Se l'interessato nega il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerta la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il **presidente del tribunale** impone all'interessato, in via provvisoria, l'obbligo di presentazione all'autorità di P.S. competente, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Anche in questo caso, se la frequentazione dei menzionati luoghi risulta necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il **presidente del tribunale** prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.

Per la **violazione dei divieti, degli obblighi e delle prescrizioni imposti con i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 9, comma 2, cit.**, la legge di riforma in esame



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

ha previsto – all'art. 75-bis, comma 1-bis del D. Lgs. n. 159/2011 – un'**apposita fattispecie di reato**, che punisce il contravventore con la reclusione da uno a cinque anni, consentendo l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

INTRODUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL QUESTORE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE DI PREVENZIONE.

La legge n. 168/2023 ha introdotto degli specifici **obblighi di comunicazione al Questore**, con riferimento ai casi di perdita di efficacia o di attenuazione di alcune misure cautelari, affinché l'Autorità di P.S. possa formulare le **valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione**. Tale novità normativa va a incrementare la **protezione delle vittime** di determinate fattispecie di reato, attraverso la **tempestiva attivazione del potere di prevenzione** nei casi in cui venga meno o si atteni l'operatività degli strumenti di tutela di natura penale.

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IV - Misure cautelari
Titolo I - Misure cautelari personali
Capo V - Estinzione delle misure

Art. 299 - Revoca e sostituzione delle misure

[...]

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

[...]

In primo luogo, l'art. 14, comma 1, lett. b) della legge in oggetto ha modificato l'articolo 299 c.p.p., introducendo il comma 2-ter. Tale nuova disposizione prevede che,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

nei procedimenti per i **delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. i-ter)**⁶ del D. Lgs. n. 159/2011, **l'estinzione, l'inefficacia o la revoca delle misure coercitive** di cui agli articoli 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), 282-ter c.p.p. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 c.p.p. (divieto e obbligo di dimora), 284 c.p.p. (arresti domiciliari), 285 c.p.p. (custodia cautelare in carcere) e 286 c.p.p. (custodia cautelare in luogo di cura), ovvero la loro **sostituzione con misura meno grave**, siano **comunicate**, a cura della cancelleria, anche per via telematica, **al Questore**, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti, o formulazione di proposte, in materia di **misure di prevenzione**.

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale

Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

Capo I - Della estinzione del reato

Art. 165 - Obblighi del condannato

Comma 5

~~Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.~~

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in

⁶ Maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, c.p.); atti persecutori (art. 612-bis, c.p.); omicidio (art. 575, c.p.); lesione personale "grave" e "gravissima" (art. 583, c.p.), nelle ipotesi aggravate dal legame familiare o affettivo (art. 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies, c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis, c.p.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1).

Infine, l'articolo 15, comma 1 della legge n. 168/2023 è intervenuto sull'art. 165 c.p., in materia di sospensione condizionale della pena, andando a sostituire il comma 5.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, è stabilito che **il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari** precedentemente disposte, a seguito di **sospensione condizionale della pena** (art. 300, comma 3, c.p.p.), deve essere **immediatamente comunicato al Questore** affinché **valuti tempestivamente** se richiedere l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II del d.lgs. n. 159 del 2011, e cioè di una delle ipotesi di **sorveglianza speciale**.

La norma specifica che è **fatto salvo** quanto previsto dall'**art. 166, secondo comma, c.p.**, a mente del quale **"la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione [...]"**⁷.

Stante tale assetto normativo, la sorveglianza speciale potrà essere proposta in tutti i casi in cui, dalle valutazioni dell'Autorità di P.S., risultino degli **elementi di pericolosità sociale ulteriori** rispetto a quelli desumibili dalla sola condanna per la quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Pertanto, appare quanto mai opportuno, a seguito della comunicazione di cui sopra – anche qualora le prime valutazioni del Questore abbiano dato esito negativo sulla esperibilità della proposta di sorveglianza speciale – portare avanti un **attento**

⁷ Al riguardo, pare opportuno richiamare anche l'art. 164, comma 1, c.p., in base al quale la sospensione condizionale della pena **"è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati [...]"**.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Centrale Anticrimine

monitoraggio della condotta del soggetto, al fine di rilevare l'emersione di eventuali, ulteriori elementi di pericolosità sociale.

Ad ogni modo, sulla proposta di sorveglianza speciale avanzata ai sensi del nuovo art. 165, comma 5, c.p., **il tribunale deve decidere entro 10 giorni**, e la **durata** della misura di prevenzione non può essere inferiore a quella del **percorso di recupero** disposto dal giudice con la sospensione condizionale della pena.

Inoltre, qualsiasi **violazione** della misura di prevenzione deve essere **comunicata al pubblico ministero** presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, al fine della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1, c.p.

Per opportuna conoscenza, tra le ulteriori novità previste dalla legge n. 168/2023 in ambito penale, si richiama – all'art. 10 – l'introduzione nel codice di procedura penale del **nuovo art. 382-bis, che configura un'ipotesi di arresto in flagranza differita**. La nuova disposizione stabilisce che, nei casi di cui agli articoli **387-bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale**, *“si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”*.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Linares

